

Allegato A (di 10 pagine) al verbale dell'Assemblea del 08/06/2009

La Macchina dei Sogni – ONLUS

STATUTO

TITOLO I

denominazione – Sede - Scopo

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita un'associazione avente caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale "ONLUS" ai sensi D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 denominata "La Macchina dei Sogni-ONLUS" in continuità con il lavoro svolto fino ad ora dall'associazione culturale senza scopo di lucro con la stessa denominazione costituitasi a Roma il giorno trenta del mese di ottobre 1998 che da questo atto dovrà aggiungere l'acronimo "O.N.L.U.S" oltre che nella denominazione sociale dell'Associazione anche in qualsivoglia segno distintivo e/o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro.

L'Associazione fissa la propria sede nel Comune di Roma.

L'Associazione ha una durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina di settore e dei principi generale dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 - OGGETTO – SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere, diffondere, sensibilizzare le persone sulla cultura dell'adozione a distanza, offrendo informazione, sostegno morale, consulenza tecnica, supporto pratico a tutti coloro che intendono mettere in pratica la beneficenza attraverso l'adozione a distanza di minori in situazione di difficoltà sia economiche, psicologiche per condizioni di isolamento e/o marginalità geografica e sociale, per presenza di handicap;
- b) sostenere il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone marginali attraverso sostegno a distanza di singoli progetti tendenti alla formazione, istruzione, educazione, al miglioramento delle condizioni di vita nelle zone marginali e delle condizioni sanitarie e di assistenza medica prevalentemente di prevenzione.

- c) Favorire l'avvicinamento dei bambini e giovani in situazione di difficoltà all'Educazione, l'Arte e la Cultura.
- d) Propiziare l'acquisizione di capacità tecniche che consentano il progressivo inserimento nel mondo del lavoro.
- e) Promuovere un clima di cordialità e solidarietà tra gli associati e agevolare il miglioramento intellettuale e culturale dei medesimi.

Art. 3 - CAMPO DI AZIONE

La sua azione si concretizza in modo particolare attraverso:

- attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche ed altri "media";
- l'attività di sensibilizzazione del pubblico sulle tematiche dell'istruzione, della disoccupazione e delle condizioni di vita e dell'infanzia, in particolare nelle zone povere del mondo;
- l'organizzazione di spettacoli teatrali, concerti, recite periodiche per creare momenti di diffusione di tali tematiche e per informare del lavoro svolto e dei progetti in corso;
- la ricezione di donazioni derivanti dall'attività divulgativa tramite adozioni a distanza di singoli bambini, di progetti o donazioni generiche per lo svolgimento dei propri scopi associativi;
- attività di assistenza all'infanzia e di promozione dell'istruzione attraverso lo strumento delle "adozione a distanza" indirizzate sia a singoli bambini che a progetti atti a promuovere il miglioramento delle condizioni dell'istruzione;
- interventi di solidarietà nei paesi in via di sviluppo destinati al sostegno all'educazione e mirante a promuovere il completamento del ciclo della Scuola dell'Obbligo di bambini in situazione di difficoltà di ogni genere ed al miglioramento delle condizioni sanitarie, scolastiche e nutrizionali di zone marginali nei paesi in via di sviluppo,
- attività di promozione del miglioramento delle condizioni di vita di zone marginali attraverso lo strumento di "adozione a distanza" di specifici progetti di lavoro comunitario, costruzione o miglioramento di strutture educative, presidi medici-sanitari e strutture di lavoro o formazione al lavoro;
- partecipazione a programmi di cooperazione e sviluppo, coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni pubbliche e private, in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni in queste zone del mondo con eventuale invio di volontari nei paesi in via di sviluppo, con modalità da definirsi di volta in volta;

Art. 4

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460/97 e successivi integrazioni;

Art. 5

Nell'adempimento delle finalità di cui ai precedenti articoli, l'associazione promuove un costante rapporto di adesione, collegamento, collaborazione, cooperazione tra sé medesima e la "Asociación Sin Fines de Lucro La Máquina de los Sueños" della città di La Plata in Argentina.

TITOLO II

ADERENTI

ammissione – adesione – perdita della qualità di socio

Art. 6

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che siano intenzionate a dare il proprio contributo anche finanziario e che ne condividano pienamente lo spirito associativo di condivisione, armonia, lavoro comune oltre a condividere gli scopi e le finalità dell'associazione.
2. Chiunque voglia aderire deve essere presentato da un socio e deve:
 - presentare domanda scritta, sulla quale decide il consiglio direttivo a maggioranza entro il termine improrogabile di 15 giorni, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta;
 - dichiarare per iscritto di conoscere ed accettare le norme dello statuto;
 - versare la quota di adesione che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo valuta le domande di ammissione, ha la facoltà di fissare l'importo della quota associativa e le relative modalità di pagamento, stabilisce il termine ultimo per il rinnovo in via ordinaria della quota associativa. L'esercizio di tutti i diritti previsti dal presente Statuto a favore dei soci è subordinato all'avvenuto pagamento della quota associativa.

La quota di adesione, la quota associativa, così come eventuali contributi associativi straordinari, sono intrasmissibili anche in caso di morte, e rimangono pertanto acquisiti al patrimonio dell'associazione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere la propria adesione. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio riceve la notifica della volontà di recesso. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso neppure dei contributi associativi di qualsiasi genere che siano stati versati nel corso dell'anno nel quale avviene il recesso stesso.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

a) La qualità di socio si perde per decesso, dimissione, per mancato versamento della quota associativa nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

b) In presenza di gravi motivi l'associato può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è tenuto alla notifica scritta del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea dei soci: in tal caso la delibera verrà considerata valida solo dopo l'esame e la relativa decisione dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 - Categorie di soci – Diritti e doveri

1. il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prevedere con apposito regolamento diverse categorie di soci (soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, soci onorari, soci aderenti, ecc.). Le diverse categorie di soci si differenzieranno solo per l'importo della quota associativa, o dell'eventuale esenzione da tale quota, in quanto a tutti i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, spetteranno i medesimi diritti e doveri quali enunciati nei successivi commi 3, 4, 5 e quelli in generale discendenti dal presente Statuto.
2. sono esclusi i rapporti associativi parziali, in base ai quali agli associati spettino solo alcuni dei diritti o alcuni dei doveri che lo Statuto prevede per gli associati. Sono esclusi rapporti associativi temporanei: l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. I soci avranno diritto di partecipazione all'attività associativa nonché alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.
4. A tutti gli associati, maggiori di età, a qualunque categoria appartengano, spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione
5. I soci hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto, di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi sociali e di pagare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.
6. I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali ed esercitano i propri diritti doveri in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

TITOLO III

ORGANI DIRETTIVI

Art. 10 - ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e Vice Presidenti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 – L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

11.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza dal Vicepresidente o da uno dei soci fondatori.

11.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

11.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

11.5 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale

può nominare più rappresentanti legali in casi particolari.

11.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

11.7 - D'ogni assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

11.8 – L'avviso di convocazione è inviato individualmente per vie brevi ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita ed è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

11.9 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita da 1/3° dei soci, in proprio o con delega

(ogni socio può essere titolare di due deleghe al massimo). La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti in proprio o con delega.

11.10 - Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 17.

Art. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da 5 a 11 componenti.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

12.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente o più Vice Presidenti.

12.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze dell'Assemblea;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di Dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma dei lavori in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare se lo ritenesse necessario il Segretario e il Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

Il Consiglio Direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione al Presidente.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

Art.13 - PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti lo stesso a maggioranza di voti di 2/3. Essi rimangono in carica tre anni o sino a revoca a secondo della delibera presa dal Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Il Presidente e Vice Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; ha il potere di delegare la Rappresentanza Sociale.
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci. E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Collegio per tre volte consecutive.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo

l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

TITOLO IV

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 15 – PATRIMONIO

15.1 – Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che possano diventare di proprietà della Onlus;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

15.2 – Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative di qualsiasi genere, come determinate dal Consiglio Direttivo;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio;
- da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

Tutti gli eventuali beni appartenenti all'Associazione saranno elencati in apposito inventario depositato presso la sede stessa e consultabile, su richiesta dagli aderenti.

Art.16 - BILANCIO

16.1 - Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo deve essere presentato possibilmente

entro la fine del mese di Dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo a quello dell'anno di competenza. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

16.2 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare (1 Gennaio – 31 Dicembre).

16.3 - Gli utili di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.17 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

17.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.2 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, comporta l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali modificazioni.

Art.19 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'Albo Avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.

Art.20 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.